



COMUNEDIS. ALESSIO SICULO  
(Città Metropolitana di Messina)

N. 101 Reg.

del 22-07-2024

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto: Approvazione schema convenzione art. 23 del CCNL Funzioni Locali 16/11/2022 ed art. 1 - comma 124 della L.145/2018 per l'utilizzo congiunto di n. 2 Vigili Urbani.

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno 22 del mese di **Luglio** alle ore 12,19 e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Presenze		
1. Aliberti Domenico	Sindaco	P
2. Foti Nunzio Giovanni	Vice Sindaco	A
3. Rigano Roberta	Assessore	P
4. Lo Cascio Gianluca <u>DA REMOTO</u>	Assessore	P

Non sono intervenuti gli Assessori: Foti

Presiede il **Sindaco**.

Assiste con funzioni verbalizzanti il Segretario del Comune **Dott.ssa Miano Rosaria**.

IL Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

---

Il Segretario Comunale, nella casa comunale, attesta che la Giunta Municipale in data odierna si svolge da remoto, tramite collegamento wathapp, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento per la disciplina del funzionamento della Giunta Municipale in modalità videoconferenza approvato con Delibera di G.M. n. 49 del 28/04/2022.

Risultano presenti nella casa comunale: Il Sindaco Domenico Aliberti e l'Ass. Rigano Roberta;

Risulta collegato da remoto: l'Ass. Lo Cascio Gianluca.

## LA GIUNTA MUNICIPALE

Esaminato il documento istruttorio che precede redatto dal responsabile del procedimento amministrativo, che si assume a motivazione del presente provvedimento;

Visto l' allegato parere del responsabile del servizio, reso ai sensi dell' art.1 lett. h) comma 1, L. R. n. 48/91 così come modificato dall' art.12 della L.R.n. 30 del 23.12.2000;

Visto l' allegato parere sulla proposta di deliberazione di cui al presente provvedimento reso dal responsabile dell' ufficio di ragioneria reso ai sensi dell' art.1 lett. h) comma 1, L. R. n. 48/91 così come modificato dall' art.12 della L.R.n. 30 del 23.12.2000, in ordine alla regolarità contabile;

Visto l' art. 12 della L.R. n.30 del 23.12.2000;

Udita la proposta dell' Assessore o del Sindaco;

A voti unanimi espressi nelle modalità di legge,

## DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte:

1. Approvare, come in effetti approva, il documento istruttorio che precede in premessa citato allegato alla presente
2. Dichiarare con separata votazione unanime il presente atto immediatamente esecutivo, per l' urgenza.



# COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

PROVINCIA DI MESSINA

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

PIAZZA MUNICIPIO N. 1

Tel. 0942 756947 -Fax 0942 480346 – P. IVA: 00347890832

E-mail: [poliziamunicipale@comune.santalessiosiculo.me.it](mailto:poliziamunicipale@comune.santalessiosiculo.me.it) – [pmsantalessios@alice.it](mailto:pmsantalessios@alice.it)

Pec: [vigili.comunesantalessiosiculo@dgpec](mailto:vigili.comunesantalessiosiculo@dgpec).

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE ART. 23 DEL CCNL ENTI FUNZIONI LOCALI 16/11/2022 ED ART. 1 – COMMA 124 DELLA L.145/2018 PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DI N.2 VIGILI URBANI .

**VISTO** l'art. 23 del CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022 che recita testualmente *“Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione”*;

**VISTO** l'art. 1, comma 124 L. n. 145/2018 che dispone : "Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore.

**CONSIDERATO** che l'ARAN ha fornito degli orientamenti applicativi per la disciplina di tale fattispecie, di seguito riassumibili:

- L'utilizzo condiviso del dipendente è consentito secondo la quantità e modalità stabilite nell'apposita convenzione che gli Enti interessati sono tenuti a stipulare in materia  
La disciplina dell'art.14 del CCNL del 22/01/2004 8 art. oggi disapplicato e sostituito dall'art.23 del CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022), infatti consente ai due Enti di utilizzare lo stesso lavoratore ma solo nell'ambito dell'orario complessivo cui lo stesso è tenuto, sulla base del proprio contratto individuale, presso l'Ente di appartenenza, attraverso una distribuzione dello stesso secondo le previsioni della convenzione di utilizzazione.
- La convenzione stabilisce anche la ripartizione degli oneri finanziari connessi a tale forma di utilizzo del personale (evidentemente in proporzione alla durata della prestazione presso ciascun Ente) nonché tutti gli altri profili necessari per una corretta ed efficiente utilizzazione dei lavoratori stessi;

**DATO ATTO** che non esistono allo stato attuale situazioni di conflitto di interesse tra il Comune di Sant'Alessio Siculo ed il Comune di Casalvecchio Siculo in ordine alle prestazioni lavorative dei dipendenti;

**DATO ATTO** che gli oneri derivanti dall'utilizzo dei dipendenti in oggetto è ad esclusivo carico del nostro Comune ;

## **RILEVATO**

- che in base alla disciplina contrattuale del comma 2 del citato art. 14 del C.C.N.L. del 22.1.2014 e della dichiarazione congiunta n. 10 di cui al medesimo contratto collettivo, il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale, in convenzione, resta unico ed unitario ed è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, sulla base dei contenuti del contratto individuale a suo tempo sottoscritto, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione ed escludendo, pertanto, ogni possibilità di modifica, anche rispetto all'orario di lavoro;

- che sempre l'art. 14 del CCNL 22.01.2004 prevede che l'utilizzo, a tempo parziale, del personale di altro ente sia disciplinato da apposita convenzione, volta a definire, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;

-che, ai sensi del comma 1 del citato art. 14, l'accordo è da intendere quale intesa o accordo fra gli enti interessati, relativamente alla gestione del rapporto di lavoro di personale dipendente e si configura, quindi, quale atto di gestione di diritto privato del rapporto di lavoro che, come tale, non è assimilabile alle convenzioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. n.267/2000;

- che, pertanto, la convenzione di che trattasi, essendo di tipologia differente rispetto a quelle previste dall'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto non riferibile alla gestione associata di servizi, è estranea alla competenza del Consiglio Comunale, come sostenuto anche dall'ARAN in apposito parere espresso in merito al predetto art.14;

- che, con l'art.1, comma 124, della L.145/2018, il Legislatore ha inteso disciplinare l'istituto del c.d. "scavalco condiviso" nell'ottica dell'attenuazione del vincolo di esclusività della prestazione e che i due enti interessati fanno parte del medesimo Comparto (Regioni ed autonomie locali, oggi Funzione Locale);

**VISTA** la nota prot. n. 7625 del 21/06/2024 con il quale il Comandante della Polizia Municipale ha evidenziato la carenza di personale ed ha rappresentato la necessità di potenziare l'Ufficio di Polizia Municipale al fine di evitare problemi di viabilità , ordine pubblico e di tutela ambiente ,derivanti dall'arrivo della stagione estiva;

**VISTA** la nota prot. n. 7829 del 24/06/2024 con la quale il nostro Ente ha richiesto al Comune di Casalvecchio Siculo la disponibilità di due Istruttori di Vigilanza –Polizia Locale , da utilizzare a tempo parziale in convenzione ,art. 23 CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022( c.d scavalco condiviso), all'utilizzo per 4 ore complessive settimanali ciascuno dalla data della stipula della convenzione sino al 30/09/2024

**VISTA** la Delibera di G.M. n. 105 del 10/07/2024 con la quale il Comune di Casalvecchio Siculo ha approvato lo schema di convenzione art. 23 del CCNL Enti Locali 16/11/2022 ed art.1 comma 124 della L. 145 2018 per l'utilizzo congiunto di n. 2 Vigili Urbani ;

**DATO ATTO** che entrambi i Vigili Urbani del Comune di Casalvecchio Siculo Ispettore Casablanca Antonino e Ispettore Curcuruto Giuseppe risultano in possesso di adeguata qualificazione professionale e specifica esperienza maturata presso l'ente utilizzatore, all'esercizio congiunto della prestazione lavorativa;

**VERIFICATA**, altresì, la disponibilità dei Vigili Urbani del Comune di Casalvecchio Siculo , Ispettore Casablanca Antonino cat C2 e Ispettore Curcuruto Giuseppe cat C2,, all'esercizio congiunto della prestazione lavorativa;

**RITENUTO** che la fonte regolamentare prevista per disciplinare l'utilizzo in oggetto è individuata nella convenzione prevista dalla normativa contrattuale appena richiamata;

**EVIDENZIATO** che la suddetta convenzione, senza attivare nuove assunzioni, né mobilità, favorisce, in piena legittimità, lo svolgimento della prestazione lavorativa in due enti, per cui entrambi i dipendenti interessati conducono, ciascuno, un unico rapporto di lavoro, in parte nell'ente da cui dipendono ed in parte nell'ente convenzionato, consentendo un migliore utilizzo delle risorse già in forza nel settore pubblico;

**PRECISATO** che la titolarità del rapporto organico è conservata presso il Comune di Casalvecchio Siculo;

**RAVVISATA** la necessità di regolare, con la predetta apposita convenzione, i profili essenziali della utilizzazione congiunta del dipendente, ai sensi del richiamato art.23 del CCNL del 16/11/2022,, constatando che la convenzione deve disciplinare, in particolare, la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra l'ente di appartenenza e il comune utilizzatore, la ripartizione degli oneri finanziari connessi a tale forma di utilizzo del personale, in proporzione alla durata della prestazione presso ciascun ente e i conseguenti adempimenti reciproci, nonché tutti gli altri profili necessari per una corretta ed efficiente gestione del rapporto di lavoro;

**EVIDENZIATA** la necessità di potenziare l'Ufficio di Polizia Municipale del nostro Comune ,soprattutto nel periodo estivo ,per far fronte ai problemi di viabilità, ordine pubblico e tutela ambiente , derivanti dalla vocazione turistica del nostro Comune ;

**RITENUTO**, pertanto, di approvare lo schema di convenzione, art.23 del CCNL 22/11/2022, tra il Comune di Sant'Alessio Siculo ed il Comune di Casalvecchio Siculo , che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (All."A");

**VISTA** la delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 07/12/2023 avente per oggetto: *"Approvazione bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e relativi allegati"*;

**VISTO** l'art. 163 , comma 2 , del D.L.gs.vo n. 18 Agosto 2000, n. 267( Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) , *il quale recita testualmente " Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;*

**VISTO** il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs n.267/2000 e s.m.i.;

**VISTO** l'art. 1 comma 124 della Legge 145/2018.;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**ACCERTATA** la propria competenza in materia, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

PROPONE

1) **DI STABILIRE** che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; ;

2) **DI DISPORRE** l'utilizzo dei Vigili Urbani Casablanca Antonino e Curcuruto Giuseppe, dipendenti a tempo indeterminato del Comune di Casalvecchio Siculo, inquadrati nella categoria Istruttori", posizione economica C", con profilo professionale di Istruttori di Vigilanza, per n. 04 ore settimanali, da svolgere durante il normale orario di lavoro per il periodo che va dalla data della firma della convenzione sino al 30/09/2024, secondo la disciplina dell'art. 23 del CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022.

3) **DI APPROVARE**, allo scopo, lo schema di convenzione, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, che andrà predisposta e sottoscritta per l'utilizzo condiviso dei Vigili Urbani Casablanca Antonino e Curcuruto Giuseppe;

4) **DI INCARICARE** il Responsabile del settore finanziario, per gli adempimenti conseguenti al presente atto, compresa la sottoscrizione delle convenzioni;

5) **DI DARE ATTO** che la spesa derivante dall'utilizzo condiviso di 2 Vigili Urbani per 4 ore settimanali ciascuno, graverà esclusivamente sul bilancio del nostro Ente;

6) **DI TRASMETTERE**, per quanto di competenza, il presente provvedimento al Comune di Casalvecchio Siculo;

7) **DI DICHIARARE**, stante l'urgenza, il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i..



Il Proponente  
*[Handwritten signature]*

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO;

VISTO l'art. 53 della legge 142/90, recepito con l'art.1 lett."i" della L.R. n.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n. 30;

Ai sensi e per effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione .

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Li \_\_\_\_\_



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
( Ispettore Capo Salvatore D'Agata )

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO l'art. 53 della legge 142/90, recepito con l'art.1 lett."i" della L.R. n.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n. 30;

Ai sensi e per effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione ;

ESPRIME PARERE \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**ATTESTA**

La copertura finanziaria della spesa complessiva di € 2250,00  
Sui seguenti codici e numeri:

Codice \_\_\_\_\_ Codice \_\_\_\_\_

Codice \_\_\_\_\_ Codice \_\_\_\_\_

Competenza \_\_\_\_\_ Competenza \_\_\_\_\_

Intervento CAP 510 Intervento \_\_\_\_\_

Li \_\_\_\_\_



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
( Dott. Domenico Aliberti )

Allegato "A" alla Deliberazione di G.M. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**Schema di convenzione per l'utilizzo a tempo parziale (art. 23 del CCNL Comparto EE.LL. sottoscritto in data 16/11/2022 ed art. 1, comma 124, L.145/2018) di n. 2 Vigili Urbani**

L'anno duemilaventidue, il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ nella residenza municipale di \_\_\_\_\_ con la presente convenzione da valersi per ogni conseguente effetto di legge

**TRA**

-il **Comune di Casalvecchio Siculo** rappresentato da \_\_\_\_\_  
nella qualità di \_\_\_\_\_,

e

- **Il Comune di Sant'Alessio Siculo**, rappresentato da \_\_\_\_\_  
nella qualità di \_\_\_\_\_,

che per brevità verrà denominato in sede convenzionale ente utilizzatore.

**Premesso:** che nello spirito di collaborazione istituzionale tra Enti e nell'intento di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali, il Comune di Sant'Alessio Siculo ha inoltrato al Comune di Casalvecchio Siculo, richiesta di utilizzo, ai sensi dell'art. 23 del CCNL 22/11/2022, di n. 2 Vigili Urbani, dipendenti a tempo pieno nelle persone degli Ispettori Casablanca Antonino e Curcuruto Giuseppe, posizione economica C2, in possesso di specifici titoli di studio e percorsi formativi nonché adeguata esperienza maturata presso lo stesso comune di Sant'Alessio Siculo, negli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 svolgendo in maniera diligente e professionale il proprio lavoro;

- che all'art.1, comma 124, della L.145/2018 il Legislatore ha inteso disciplinare per via legislativa l'istituto del c.d. "scavalco condiviso" nell'ottica dell'attenuazione del vincolo di esclusività della prestazione, riconoscendo ai lavoratori la possibilità di svolgere attività lavorativa per altri enti, a collaborazione dell'art.14, comma 1, del CCNL del 22/01/2004 EE.LL., 8 articolo oggi, disapplicato e sostituito dall'art 23 del CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022, il quale prevede che gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il medesimo CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione. Le spese vengono sostenute pro quota dall'ente di destinazione per la prestazione lavorativa condivisa con l'ente di appartenenza e sono da computarsi, in ogni caso, nella spesa per il personale ai sensi dell'art.1, commi 557 o 562, della legge n.296/2006;

- che in rapporto a detta esigenza il Comune di Sant'Alessio Siculo ha inoltrato formale richiesta al Comune di Casalvecchio Siculo prot.n. 7829 del 28/06/2024 assunta al protocollo del Comune di Casalvecchio Siculo in data 01/07/2024 n. 2971, per l'utilizzo dei Vigili Urbani Casablanca Antonino e Curcuruto Giuseppe a scavalco per un numero di 4 ore settimanali dal giorno della firma della convenzione sino al 30/09/2024;

- che è stato acquisito formale consenso da parte dei Vigili Urbani Casablanca Antonino e Curcuruto Giuseppe

- che la prestazione resa dal lavoratore articolo 23 del CCNL 16/11/2022 si sostanzia in una forma di "scavalco condiviso", il quale non perfeziona un'assunzione a tempo determinato, ma si configura come uno strumento duttile di utilizzo plurimo e contemporaneo del dipendente pubblico, senza ulteriori costi per le amministrazioni beneficiarie rispetto all'espletamento del normale orario di lavoro con vincolo di esclusività

(ex alteris: Corte dei conti, Sez. Lombardia, deliberazione n.414/2013). Conseguentemente la fattispecie in esame non è soggetta ai limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito con L. 122/2010, in materia di assunzioni flessibili, in quanto gli istituti del comando e del distacco, a cui la medesima fattispecie è riconducibile, “ non comportano in generale alcun aumento di spesa di personale nell'ambito della spesa pubblica globale e per di più sortiscono l'ottimale effetto di favorire una più efficiente distribuzione del personale sul territorio, con verosimili positive ricadute sui risultati della gestione amministrativa” (Corte dei conti, Sez. Lazio, deliberazione n. 33/2012);

Tanto premesso, Tra i sottoscritti Sigg. \_\_\_\_\_, nella spiegata qualità si conviene e stipula quanto segue:

#### Art.1- Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### Art.2- Finalità

La presente convenzione è finalizzata a soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali degli Enti stipulanti e a conseguire una economia di gestione delle risorse umane consentendo in un'ottica di collaborazione istituzionale, ai sensi dell'art. 23 del CCNL 22/11/2022 e dell' art.1, comma 124, della L. 145/2018, l'utilizzo condiviso degli Ispettori Casablanca Antonino e Curcuruto Giuseppe . Vigili Urbani a tempo indeterminato presso il Comune di Casalvecchio Siculo .

#### Art. 3 - Oggetto

1. La presente convenzione disciplina la gestione del personale in premessa citato, utilizzato a tempo parziale dagli Enti stipulanti e, in particolare: la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra i due enti, la ripartizione degli oneri e i conseguenti adempimenti reciproci, ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro.

#### Art. 4 - Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha durata sino al 30/09/2024 con decorrenza dalla data di stipula del presente atto ;

#### Art.5 - Condizioni per lo scavalco

1. L'utilizzo del personale per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo è riconnesso all'acquisito consenso scritto del lavoratore e alla rilasciata autorizzazione dell'Ente di appartenenza.

#### Art. 6 - Gestione del personale

1. Gli atti di gestione del rapporto di lavoro restano confermati nella competenza dell'ente di provenienza.

2. Nel periodo di utilizzo a tempo parziale, la concessione di ferie, permessi, congedi in genere richiesti dal dipendente, da fruire nei giorni in cui è stabilito lo stesso presti servizio presso l'Ente utilizzatore, è subordinata ad acquisizione del nulla osta, obbligatorio e vincolante, del responsabile dell'unità organizzativa dell'Ente utilizzatore presso la quale il lavoratore disimpegna le proprie mansioni, il quale può richiedere il differimento per motivate esigenze di servizio.

3. Il dipendente, nel periodo in cui svolge la prestazione lavorativa nell'Ente utilizzatore è tenuto ad osservare le direttive impartite in rapporto alle esigenze per il periodo in cui è assegnato. L'inosservanza di disposizioni che concretizzano violazioni dei doveri del proprio ufficio sono prontamente segnalate al

responsabile del servizio dell'Ente di appartenenza cui il dipendente è assegnato per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

4. Nel caso di reiterata inosservanza delle disposizioni impartite, l'ente utilizzatore, può disporre la immediata cessazione dell'utilizzo comunicando la decisione all'Ente di provenienza e al lavoratore interessato.

5. La prestazione lavorativa di 4 ore settimanali ciascuno presso il nostro Comune ,avverrà secondo turnazione concordata tra gli Enti e secondo delle esigenze dei due Comuni .

6. Il servizio prestato presso l'ente utilizzatore è equiparato, ai fini giuridici, al servizio reso presso l'Amministrazione di appartenenza.

#### Art. 7 - Incentivazione economica a favore del personale utilizzato

1. Al lavoratore in utilizzo spetta il trattamento economico in godimento, maggiorato degli eventuali benefici economici che gli verranno determinati dall'Ente utilizzatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del CCNL Funzioni Locali gennaio 2004.

2. Per il servizio svolto presso l'Ente utilizzatore sarà corrisposta al dipendente la retribuzione spettante prevista per la posizione economica con cui svolge le mansioni nel Comune di Casalvecchio Siculo Quest'ultimo provvederà a retribuire i dipendenti in questione anche per il lavoro reso presso l'Ente utilizzatore, compreso le eventuali incentivi, indennità e compensi comunque denominati, previa acquisizione da parte di quest'ultimo della rendicontazione di tutti gli elementi retributivi e dell'accreditamento delle relative somme.

#### Art.8 - Competenze

1. Tutti gli adempimenti attuativi della disciplina dettata dalla presente convenzione in quanto riconducibili alla più ampia nozione di "attività di gestione delle risorse umane" sono affidate alla competenza dei rispettivi e competenti organi che vi provvedono mediante adozione di atti di diritto comune, con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, secondo la disciplina dell'art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 165 del 2001 in esecuzione del piano esecutivo di gestione e nel rispetto dei vincoli previsti dal sistema delle relazioni sindacali.

#### Art. 9 - Oneri finanziari. Riparto della spesa. Rendiconti e rimborsi

1. L'ente di appartenenza specifica la retribuzione individuale mensile di cui all'art. 52, comma 2, lett. c) del CCNL 14/9/2000 percepita dal lavoratore a tempo parziale ossia: la retribuzione base mensile comprensiva dell'indennità integrativa e della retribuzione accessoria e sulla base della quale verrà determinato l'ammontare eventuale della retribuzione accessoria a carico dell'ente utilizzatore;

2. L'Ente utilizzatore provvederà a rimborsare all'Ente di appartenenza la retribuzione individuale mensile in rapporto al numero delle ore lavorative di utilizzo, pari a sei settimanali per ogni unità .

3. Al fine del mantenimento di una unica posizione contributiva, l'Ente utilizzatore corrisponderà all'Ente di appartenenza oltre alla retribuzione individuale mensile nella misura determinata in rapporto al numero delle ore lavorative concordato, anche il trattamento economico accessorio riconosciuto per prestazioni richieste e rese all'Ente utilizzatore.

4. Il trattamento economico accessorio riconosciuto dall'Ente utilizzatore al lavoratore utilizzato a tempo parziale verrà corrisposto dall'Ente di appartenenza su richiesta dell'Ente utilizzatore corredata da apposito prospetto riepilogativo indicante il titolo e l'ammontare degli emolumenti da liquidare e previo accreditamento delle somme comprensive degli oneri riflessi.

Art.10 - Controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli Enti anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria, in mancanza, sarà devoluta all'Autorità giurisdizionale, secondo le regole ordinarie.

2. L'Ente di provenienza corrisponde al proprio dipendente il trattamento economico dovuto nel periodo ordinario di paga rimanendo ininfluenti eventuali controversie anche legate al rimborso di quote da parte dell'Ente utilizzatore.

Art. 11 - Disposizioni finali

Per quanto non stabilito dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti.

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a termini di legge.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune di Casalvecchio Siculo \_\_\_\_\_

Per il Comune di Sant'Alessio Siculo \_\_\_\_\_

Il dipendente condiviso \_\_\_\_\_

Il dipendente condiviso \_\_\_\_\_

Il presente verbale, dopo lettura, si sottoscrive per confermare

L'Assessor Anzianità Provincia di Messina Il Presidente F.to RIGANO F.to ALBERTI F.to MIANO Il Segretario Comunale



E' copia conforme all'originale per uso amministrativo, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale

Attestazione e certificazione di pubblicazione

Il sottoscritto Segretario c.le certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione: è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno \_\_\_\_\_ ed annotata al n. \_\_\_\_\_ del Reg. di repertorio ed è rimasta affissa all'Albo Pretorio on line per 15 (quindici) giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

L'Addetto

Il Segretario Comunale

F.to \_\_\_\_\_

F.to \_\_\_\_\_

SI ATTESTA

**CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' STATA TRASMESSA**

Al capigruppo consiliari con nota n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale F.to \_\_\_\_\_

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

L'addetto alla pubbl.ne F.to \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Il Segretario C. le F.to \_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART.12, COMMA 2, DELLA L.R. N.44/91

22-07-2024



F.to Il Segretario Comunale R. MIANO